

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 02 DEL 08 GENNAIO 2024

lavoro **facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

INDICE	2
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Trattamenti minimi di pensione 2024</i>	3
<i>On line il controllo telematico pre-DURC</i>	4
<i>Congedo straordinario con tredicesima mensilità</i>	5
<i>Sgravio CdS: le istruzioni per i contratti conclusi entro marzo 2023</i>	6
APPROFONDIMENTI	7
<i>Indennità una tantum per i part time ciclici</i>	7
<i>Visite mediche di controllo: disponibile il nuovo servizio telematico</i>	8
<i>Si versa un contributo per inoltrare gli interpellati</i>	9
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	13
<i>Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2024</i>	13
3.2 <i>Incremento per l'anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)</i>	17
12.2 <i>Pagamenti annuali e semestrali</i>	29

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Trattamenti minimi di pensione 2024

L'INPS, con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024.

La circolare ricorda prima di tutto che il decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.

Lo stesso decreto ha anche previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Pertanto, il trattamento minimo di pensione è pari a 567,94 euro per l'anno 2023 mentre è determinato in 598,61 euro per il 2024.

Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto, in via transitoria un incremento per ciascuna mensilità di pensione da gennaio 2023 a dicembre 2024 (art.1, c. 310 della L. 197/2022). In questi casi l'importo riconosciuto è pari a 614,77 euro.

Il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordi che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2024 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

Per l'anno 2024 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2023.

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2024 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

Infine si ricorda che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, anche nel 2024, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio, nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile, ossia il 3 gennaio 2024.

On line il controllo telematico pre-DURC

L'INPS, con il Messaggio n. 4693 del 28 dicembre 2023, ha reso noto che a partire dal mese di gennaio 2024 i datori di lavoro e i loro intermediari (CDL, commercialisti, ecc.) potranno utilizzare la piattaforma telematica che consente di verificare e gestire con modalità anticipata le situazioni di irregolarità, destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema "Durc On Line".

Pertanto, dal mese di gennaio 2024, saranno avviate sessioni informative rivolte agli intermediari e alle sedi territoriali dell'INPS per illustrare l'innovativa modalità gestionale, in una logica proattiva. Con successivo messaggio l'INPS comunicherà, invece, la definizione del nuovo profilo utente.

L'INPS evidenzia inoltre che la trasversalità della gestione del processo di regolarizzazione ha richiesto l'introduzione di un sistema di "deleghe master" per consentire al titolare di posizioni contributive in più Gestioni previdenziali la possibilità di individuare un unico intermediario abilitato a consultare le evidenze presenti per ciascuna di esse, attraverso una nuova modalità di gestione interattiva con l'Istituto previdenziale.

La procedura sarà raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca testuale la dicitura "VeRA", e consentirà sia di accedere alle interrogazioni precaricate dal sistema (funzionalità pre-DURC) sia di effettuare nuove interrogazioni.

Entrando nel dettaglio, il nuovo servizio, alla data dell'interrogazione, per ciascuna Gestione previdenziale, fornirà in due sezioni, verifica regolarità (VE.R.A) e simulazione DURC, le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, proponendo la contestuale simulazione dell'esito automatico della regolarità, determinato secondo i criteri stabiliti nel decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 che disciplina il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Inoltre, la funzionalità pre-DURC prevedrà, 30 giorni prima della scadenza del "Durc on line" o nel tempo inferiore di 15 giorni scelto dal "delegato master", l'inserimento automatico nella piattaforma di un'interrogazione e la comunicazione, tramite posta

elettronica certificata (PEC), e-mail o SMS, al “delegato master” del ticket generato dal sistema attraverso il quale, accedendo al servizio, potranno essere visualizzate eventuali irregolarità che si sono prodotte nel corso del periodo della sua validità (120 giorni), al fine di attivare il processo di regolarizzazione/normalizzazione della posizione prima dell’attivazione di una nuova richiesta di DURC.

In conclusione, il servizio favorirà il maggiore coinvolgimento dei contribuenti e degli intermediari nell’avvio anticipato delle attività preordinate alla sistemazione delle evidenze ogni volta che situazioni di potenziale irregolarità siano individuate, attraverso l’accesso al servizio. Ciò concorrerà, inoltre, al miglioramento del servizio “Durc On Line” attraverso l’incremento degli esiti automatici delle verifiche.

Congedo straordinario con tredicesima mensilità

L’INPS, con il messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, ha precisato che durante il periodo di congedo straordinario di cui all’art. 42, cc. 5 e ss. del D.lgs. 151/2001, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Inoltre, il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa.

L’Istituto previdenziale, per rispondere alle richieste di chiarimento pervenute in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario, ha richiamato la circolare 64/2001 con la quale era stato precisato che l’indennità deve essere commisurata all’importo dell’ultima retribuzione percepita, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, quali gratifiche, indennità, premi, ecc.

L’attuale comma 5-ter del citato articolo 42 fa riferimento oltre che all’ultima retribuzione, anche “alle voci fisse e continuative del trattamento”.

A tal proposito l’INPS precisa che la tredicesima mensilità trova fondamento normativo nel D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 263/1946, dove, all’art. 7, primo comma, si prevede che ai dipendenti statali è concessa a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo.

Il concetto della “gratificazione” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche poiché, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente (non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza) viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i

dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.

Quanto detto trova conforto anche nella sentenza del Consiglio di Stato n. 658/1987 secondo cui la tredicesima mensilità costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e viene corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati indipendentemente dal merito.

L'INPS conclude che il Ministero dell'economia (Mess. n. 077/2014), tenendo conto dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa e dell'indirizzo interpretativo della Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto che il rateo di tredicesima sia una voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario.

Sgravio CdS: le istruzioni per i contratti conclusi entro marzo 2023

L'INPS, con il messaggio n. 5 del 2 gennaio 2024, ha fornito l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo di cui all'articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (L. n. 608/1996), connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS.

Si tratta delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e quindi ammesse alla fruizione dello sgravio, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 31 marzo 2023.

Il datore di lavoro interessato alla fruizione dello sgravio deve attivare di propria iniziativa la procedura per il conseguimento dello stesso, producendo all'INPS il decreto direttoriale di autorizzazione. L'INPS territorialmente competente, verificato il sussistere dei presupposti che legittimano alla fruizione dello sgravio, attribuirà alla posizione aziendale il codice di autorizzazione (c.a.) "1W.

Per l'esposizione in UniEmens delle quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, si dovrà valorizzare all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, l'elemento <CausaleACredito>, inserendo il codice causale "L990". Tale codice, anch'esso già in uso, ha il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021". Nell'elemento <SommaACredito> dovrà essere indicato il relativo importo.

Il conguaglio dovrà essere effettuato necessariamente entro il 16 aprile 2024.

APPROFONDIMENTI

Indennità una tantum per i part time ciclici

L'INPS, con la Circolare n. 109 del 27 dicembre 2023, ritorna nuovamente sull'indennità una tantum ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico di cui all'art. 18 del DL 145/2023 (L. 191/2023), evidenziando che per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l'indennità una tantum 2022 nell'anno 2023, il controllo relativo al possesso dei requisiti consistenti nella non titolarità di altro rapporto di lavoro o di trattamento pensionistico diretto, nonché nella non percezione dell'indennità NASpl, viene effettuato non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022, ultima data utile originariamente indicata nella circolare n. 115/2022.

L'INPS ricorda inoltre che il decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, all'articolo 18, comma 2, ha previsto il riconoscimento dell'indennità una tantum di importo pari a 550 euro, anche per l'anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022.

Anche per il 2023 l'indennità è riconosciuta qualora il lavoratore, nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti alla titolarità del contratto di lavoro nell'anno 2022, possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

La circolare 109/2023 precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i quali l'accredito è espresso in giornate).

Riguardo alla condizione richiesta secondo cui il lavoratore non deve essere percettore di NASPI, l'INPS evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore della citata indennità di disoccupazione anche nell'ipotesi in cui, alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum, sia titolare della prestazione NASpl ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, nonché nell'ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l'assicurato è percettore dell'indennità di malattia o maternità.

L'indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro-quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, nonché con la c.d. APE sociale.

L'indennità in argomento è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa.

Infine, in merito alle modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennità una tantum, l'INPS, ricorda che le istruzioni sono state date con il Mess. 3977/2023 e che in ogni caso dovevano essere presentate dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023.

Visite mediche di controllo: disponibile il nuovo servizio telematico

L'INPS, con il messaggio n. 4710 del 29 dicembre 2023, ha reso noto che è disponibile all'interno del portale internet, la nuova versione del servizio relativo alle visite mediche di controllo.

Più precisamente, l'utente ha la possibilità di fruire delle funzionalità raggruppate per tipologia di servizio.

Servizi per la richiesta: richiesta visita medica di controllo; annullamento richiesta; invio richieste multiple; verifica invio richieste multiple; gestione fatture.

Servizi per l'esito: consultazione dell'esito da parte dell'utente che ha inserito la richiesta; consultazione dell'esito da parte del datore di lavoro qualora non sia lo stesso utente di cui al punto precedente; stampa dell'esito; consultazione esiti visite d'ufficio Polo Unico.

Comunicazioni: consultazione notizie e novità comunicate dall'INPS agli utenti del servizio.

Importanti implementazioni sono previste anche per la consultazione delle deleghe acquisite da parte degli intermediari.

La nuova funzionalità "Gestione fatture" consente all'utente, dotato di delega con ruolo di Titolare o Legale Rappresentante, la ricerca delle fatture relative alle visite mediche di controllo domiciliari.

Quest'ultima funzionalità consente, altresì, di produrre, in formato PDF, il modello F24 (F24 per datori di lavoro privati o F24EP per datori di lavoro Enti pubblici) precompilato nei campi utili a individuare le fatture per le quali si intende procedere con il pagamento.

Si versa un contributo per inoltrare gli interpelli

Sulla GU n. 2/2024 è stato pubblicato il D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 che apporta modifiche allo Statuto del contribuente, introducendo, tra l'altro, un principio applicativo restrittivo, secondo cui le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.

Tale disposizione è diretta, nell'intendimento del Governo, ad escludere la possibilità di interpretazione analogica delle norme tributarie.

Inoltre si chiarisce che le norme tributarie, ove si tratti di norme modificative a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, non si applichino più in relazione ai cosiddetti tributi periodici, bensì ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente.

Più precisamente, si legge nella Relazione di accompagnamento del Dlgs 219/2023, la modifica sostituisce alla generica indicazione della categoria dei tributi periodici, una definizione di tale nozione che fa leva sul carattere della ricorrenza, secondo intervalli appunto periodici e consecutivi, di momenti di determinazione della base imponibile e di liquidazione della somma dovuta a titolo di tributo.

Ciò ovviamente a prescindere dal fatto che la determinazione della base imponibile o la liquidazione della somma dovuta trovi espressione formale nella presentazione di dichiarazione (circostanza che, ad esempio, non si verifica in taluni tributi locali che, pure, sono da considerare periodici) ovvero che le ricorrenti e consecutive applicazioni del tributo dipendano da un'unica causa debendi.

Particolarmente interessante anche la modifica che interviene sul regime di validità degli atti emessi in violazione degli obblighi dell'amministrazione in materia di contraddittorio. In sostanza, in luogo di essere nulli, la norma dispone che i provvedimenti siano annullabili.

Sempre in tema di contraddittorio si prevede che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Il contraddittorio resta invece escluso per gli atti privi di contenuto provvedimentoale. Per tali si intendono quelli che non si riferiscono a soggetti e situazioni generali e astratte, ma sono indirizzati a soggetti e situazioni rispettivamente particolari e concrete.

Riguardo alle modalità con le quali deve avvenire il contraddittorio, il Dlgs 219/2023 stabilisce che l'Amministrazione finanziaria comunichi al contribuente lo schema del provvedimento tributario atto a incidere sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Il provvedimento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente ovvero a quello prorogato dall'amministrazione, ove ritenuto necessario ai fini del contraddittorio, per non più di trenta giorni.

Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione del provvedimento conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Viene modificata anche la disciplina della motivazione degli atti contenuta nello Statuto del contribuente.

In particolare, l'obbligo di motivazione è circoscritto ai soli provvedimenti tributari e non riguarda più tutti gli atti. Se la motivazione indichi altri atti cui si fa riferimento nella motivazione, non vige l'obbligo di allegarli qualora l'atto richiamante ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

È fatto divieto di ogni successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento del provvedimento, così come la loro integrazione o sostituzione, se non attraverso l'adozione di un ulteriore provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Si prevede inoltre che gli atti dell'Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria siano annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

Invece, in ordine alla nullità degli atti dell'Amministrazione finanziaria si chiarisce che i relativi vizi devono essere anzitutto qualificati espressamente come tali da norme di legge successive alla data di entrata in vigore della disposizione. Inoltre, essi possono essere sempre eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

In materia di conservazione degli atti, il provvedimento prevede che l'obbligo di conservazione degli atti a fini tributari per non più di dieci anni è esteso alle scritture contabili e che l'obbligo riguarda non solo la conservazione, ma altresì l'utilizzazione dei già menzionati atti.

Il D.lgs. 219/2023 introduce anche il divieto del ne bis in idem nel procedimento tributario. Si prevede in particolare che, salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.

Un'altra novità è l'introduzione del c.d. principio di proporzionalità in base al quale l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

Infine, il principio di proporzionalità si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

All'interno dello Statuto del contribuente vengono anche specificamente indicati gli strumenti documentali con i quali l'Amministrazione finanziaria supporta il contribuente nella conoscenza delle disposizioni tributarie. Si tratta di: circolari interpretative e applicative; consulenza giuridica; interpello; consultazione semplificata.

Entrando nel dettaglio dei singoli strumenti documentali, viene previsto che l'amministrazione finanziaria adotti le circolari per fornire: la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti, approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali, inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità, istruzioni operative ai suoi uffici.

Invece con la consultazione semplificata il contribuente accede gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti ovvero le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.

Riguardo agli interpelli, al fine di contenere l'elevato numero di istanze che vengono presentate all'Agenzia delle entrate, si prevede che il contribuente versi un contributo e che non possa inoltrarlo se l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi, la soluzione per fattispecie corrispondenti.

Vengono anche rivisti i tempi di risposta agli interpelli. Adesso l'Agenzia delle entrate deve rispondere alle istanze sempre entro 90 giorni (in precedenza erano 90 o 120 giorni a seconda della tipologia di interpello).

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2024

Circolare n. 1 del 02/01/2024

Allegati n.2

SOMMARIO: Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2024.

Premessa

L'Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2024. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.

Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2023 è stato pubblicato il decreto 20 novembre 2023, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Valore della percentuale di variazione - anno 2023. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2022" (Allegato n. 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate:

- le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Tale informazione è memorizzata nel Casellario Centrale

delle Pensioni, nel campo "GP1AV35N" di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE);

- le prestazioni erogate dall'INPS, a esclusione delle seguenti:
- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33,199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in misura proporzionale su ciascuna pensione, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Si rammenta che le pensioni vengono rivalutate al lordo delle eventuali trattenute applicate. Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all'intera pensione.

2. Indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2023

L'articolo 1 del citato decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.

L'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto che: "Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023".

Tale disposizione ha comportato l'anticipo del conguaglio in argomento sulla mensilità di dicembre 2023 (cfr. il messaggio n. 4050 del 15 novembre 2023).

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2023 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2023.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi			Assegni vitalizi
1° gennaio 2023	567,94 €			323,75 €
IMPORTI ANNUI	7.383,22 €			4.208,75 €

3. Indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2024

L'articolo 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2024, e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2024	598,61 €	341,24 €
IMPORTI ANNUI	7.781,93 €	4.436,12 €

3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l'anno 2024 per la generalità delle pensioni

L'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L, dispone che: "Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS [...];
 - 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. [...];
 - 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. [...];
 - 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. [...];
 - 5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS".

Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l'anno 2024.

Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aument o del	Importo trattamenti complessivi		
			da	a	Importo di garanzia
Fino a 4 volte il TM	100	5,400%	-	2.271,76	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.271,76	2.289,36	2.394,44
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	85	4,590%	2.271,77	2.839,70	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.839,70	2.887,40	2.970,04
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	53	2,862%	2.839,71	3.407,64	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.407,64	3.418,41	3.505,17
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	2,538%	3.407,65	4.543,52	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.543,52	4.567,57	4.658,83
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM	37	1,998%	4.543,53	5.679,40	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		5.679,40	5.724,86	5.792,87
Oltre 10 volte il TM	22	1,188%	5.679,41	-	
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia.					

3.2 Incremento per l'anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

L'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che "per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024".

Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si è provveduto a riconoscere l'incremento di cui all'articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022, ove spettante, nella percentuale prevista per il 2024, come indicato nella tabella seguente.

INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)			
Trattamento Minimo	% incremento	Incremento massimo riconosciuto	Importo massimo riconosciuto
598,61 €	2,7%	16,16 €	614,77 €

Come illustrato al paragrafo 3 del messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, si rammenta che:

- l'incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;
- per la corresponsione dell'incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
- nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l'incremento è calcolato con riferimento all'importo integrato al trattamento minimo;
- nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari inferiore al trattamento minimo INPS, l'incremento viene calcolato sull'importo lordo in pagamento;
- per le pensioni in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.

3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

L'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206/2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

o, in alternativa,

b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25% calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l'indice di perequazione ordinario per il 2024 è risultato superiore all'1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull'intero importo.

4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

4.1 Pensioni sociali e assegni sociali

L'indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2023 e quello provvisorio per l'anno 2024, di cui, rispettivamente, ai precedenti paragrafi 2 e 3, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 2).

4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La misura della perequazione definitiva per l'anno 2023 e previsionale per l'anno 2024 è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell'8,6% rispetto all'anno 2023.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nelle tabelle di cui all'Allegato n. 2 alla presente circolare.

4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di

lavoro (come disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2022 - luglio 2023 e il periodo precedente agosto 2021 - luglio 2022 è risultata del +2,01%.

Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,01%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

L'indice del 2,01% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

5. Tabelle

Nell'Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo degli anni 2023 e 2024.

Nel medesimo allegato è riportata, inoltre, la tabella utile al calcolo della "trattenuta teorica massima" applicabile sui trattamenti pensionistici in caso di recupero per indebiti "propri".

6. Requisiti anagrafici

Si rammenta che per l'anno 2024 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia e all'assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

7. Gestione fiscale

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la tassazione opera con riferimento al "soggetto". La ritenuta IRPEF viene, quindi, determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall'INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall'INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull'imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l'anno 2024 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2023.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3607 del 16 ottobre 2023. Le relative procedure sono disponibili on line, accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali – domanda e gestione", disponibile sul portale www.inps.it.

Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti all'estero che intendono fruire delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione contenente anche l'atto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire delle suddette detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati accedendo al servizio on line dedicato presente nel Fascicolo previdenziale del cittadino, denominato "Detr. Fiscale pens residenti estero", disponibile sul portale www.inps.it, oppure, in alternativa, per il tramite degli Istituti di Patronato (che offrono assistenza gratuita) o le Strutture territoriali dell'Istituto.

Per i soggetti per i quali nel 2023 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:

- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l'anno 2024, è stata applicata anche da gennaio 2024 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l'anno 2024, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.

7.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali relative all'anno 2023 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio 2024 e febbraio 2024.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2024 (art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2024.

7.2 Addizionali all'IRPEF

Le addizionali all'IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

- addizionale regionale a saldo 2023: da gennaio 2024 a novembre 2024;
- addizionale comunale a saldo 2023: da gennaio 2024 a novembre 2024;
- addizionale comunale in acconto 2024: da marzo 2024 a novembre 2024.

L'importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2024.

7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

L'articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986, per l'importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo 2024.

8. Sistemi integrati

Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni gestite nei sistemi integrati contestualmente alle operazioni di rivalutazioni.

8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 3, è stato attribuito un tasso di rivalutazione pari a +5,4% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5 Assegno alimentare per figli;
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.

Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2024

Dal mese di scadenza dell'ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.

Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.

Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore 997 nel campo "CIDEMIN".

È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l'eventuale reddito da Casellario Centrale delle Pensioni dell'anno in corso.

8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2024 (GP3CK02Z < 202402), il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell'AGO sia dei Fondi speciali ed ex ENPALS.

8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2019, il pagamento viene sospeso da gennaio 2024.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2023 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo "GP2KF11" e il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice 907.

8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, dei Fondi Speciali Telefonici, Elettrici, Autoferrotranvieri ed ex ENPALS con data revisione sanitaria nel corso del 2024 (GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2024, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Per il Fondo volo (categoria 045), il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2024.

8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d'importo da data anteriore a gennaio 2024 sono state poste in pagamento per l'anno 2024 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2023 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 saranno elencate in apposita lista pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2023 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R" e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L'informazione relativa al tipo rinnovo presente in "GP1AF05R" viene riportata anche nel campo "CPRD" della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2024 con importo pari a "zero" è disponibile nella intranet fra le liste parametriche, dal percorso: "Processi" > "Assicurato pensionato" > "Servizi al pensionato" > "Procedure di gestione della pensione" > "Reporting Operativo - Liste Parametriche".

Per queste posizioni, le Strutture territoriali devono disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica

9.1 Modalità di attribuzione dell'indennità integrativa speciale

Per effetto dell'applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2024 è

pari a 916,70 euro; l'importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 896,70 euro.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall'INPS e da altri Enti previdenziali, si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2023 si è provveduto a bloccare l'importo dell'indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice "E3".

Qualora l'indennità integrativa speciale fosse già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell'articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici "B7", "B8", "B9", "B0", "B2", "B3", "B4", "B5", "B6", "C7", "C8", "C9", "C0", "D1", "D2", "D3", "D4", "D5", "D6", "D7", "D8", "D9", "E1" e "E2".

Si conferma che anche per l'anno 2023, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria" attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l'importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2024, considerando l'importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l'adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all'ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Pubblica.

9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età

Il pagamento della pensione ai contitolari di pensione ai superstiti qualificati come orfani viene cancellato dal mese successivo a quello del compimento del 26° anno di età.

9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per le vittime del dovere da applicare nell'anno 2024 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2024.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell'anno 2023:

- nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2023 (entro la rata dicembre 2023), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a marzo 2024;
- nel caso in cui la pensione venga, invece, classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2024, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale, come una rettifica CU.

9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2024.

Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.

10. Prestazioni assistenziali

10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more

dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall'Istituto.

10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall'articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talasso drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2023 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l'articolo 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita.

Il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordi che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2024 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire), e all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

11. Prestazioni di accompagnamento a pensione

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027- VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-

APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l'importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuata con le generali regole del cumulo fiscale.

11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024

Le prestazioni con scadenza nel 2024 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato ("GP1AF06").

Il pagamento dell'eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all'ultima mensilità.

12. Periodicità e date di pagamento

12.1 Calendario di pagamento

Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancario di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancario, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio, nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancario (art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito, dall'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l'anno 2024.

Mese	Giorno disponibilità valuta	
	Poste	Banche
gennaio		3
febbraio		1
marzo		1
aprile		2
maggio		2
giugno	1	3
luglio		1
agosto		1
settembre		2
ottobre		1
novembre	2	4
dicembre		2

12.2 Pagamenti annuali e semestrali

Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto. Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l'anno 2024:

Importo lordo mensile	Mensilità	Data pagamento
Da 0,01 € a 10,00 €	Da gennaio a dicembre (compresa tredicesima)	3 gennaio
Da 10,01 € a 85 €	Da gennaio a giugno	3 gennaio
	Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)	1° luglio

13. Certificato di pensione per l'anno 2024

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2024 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

Sono presenti i seguenti allegati:

- [ALLEGATO 1](#)
- [ALLEGATO 2](#)

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)